SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 261

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 9 novembre 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETO 6 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Raita Emilia Tatiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12341)*

DECRETO 6 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mititelu Domnica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12342)*

DECRETO 6 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Balan Maria Adela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12343)*

DECRETO 6 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Raileanu Ioana Adriana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12344)*

DECRETO 6 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Tudoran Doina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12345)*

DECRETO 6 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Stupu Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12346)*

DECRETO 6 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Onciu Mihaela Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12347)*

DECRETO 6 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Stancioi Eugenia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12348)*

DECRETO 6 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Nagy Ancuta Liana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12349)*

DECRETO 6 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Farcas Simona Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12350)*

DECRETO 6 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Sereblinschi Oana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12351)*

DECRETO 6 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Butaliu Teodora, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12352)*

DECRETO 6 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Zidaru Ioana Leonora, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12353)*

DECRETO 6 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Toma Ana Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12354)*

DECRETO 6 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Teodoroiu Loredana Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12355)*

DECRETO 6 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Tomita Daniela Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12356)*

DECRETO 6 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Rafa Maria Lidia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12357)*

DECRETO 6 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Tudose Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12358)*

DECRETO 7 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Bogdan Alexandru Mihai Bobirnac, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(09A12359)*

DECRETO 7 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Jan Bouček, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(09A12360)*

DECRETO 7 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Anna Eliza Zmuda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(09A12361)*

DECRETO 7 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Lidiya Marinova Kucarova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(09A12362)*

DECRETO 7 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Dumitras Gabriela Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12363)*

DECRETO 7 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Kurian Shincy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12364)*

DECRETO 7 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciuchea Alina Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12365)*

DECRETO 7 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Banica Radu Magdalena Georgiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12366)*

DECRETO 7 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Cristea Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12367)*

DECRETO 7 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Boruz Marilena Alina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12368)*

DECRETO 7 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Baskaran Geetha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12369)*

DECRETO 7 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Nedumala Joseph Jancy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12370)*

DECRETO 7 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Samraj Agnes Glory, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12371)*

DECRETO 7 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Bersleebi Karikottu Thomas, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12372)*

DECRETO 8 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Kerketta Roseline, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12373)*

DECRETO 8 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Kaur Rajinder, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12374)*

DECRETO 8 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Veizaga Pino Emma Victoria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12375)*

DECRETO 8 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mappillaveliyil Sophy Chacko, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12376)*

DECRETO 8 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Monzon Cervantes Mareni, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12377)*

DECRETO 8 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Puthenpurayil Abraham Midhun, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12378)*

DECRETO 8 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Kuttivelil John Jipson, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12379)*

DECRETO 8 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Vasquez Fernandez Rocio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12380)*

DECRETO 8 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Virrueta Chavez Jackeline Margot, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12381)*

DECRETO 8 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pinto Pinto Angelica Roxana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12382)*

DECRETO 8 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Inga Ceferino Vely Katherine, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12383)*

DECRETO 8 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Vega Herrera Melanie Yesenia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12384)*

DECRETO 8 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Quispe Fernandez Sandra Otilia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12385)*

DECRETO 8 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Corda Asha Wilma, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12386)*

DECRETO 8 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Porras Sanchez Paola Angelica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12387)*

DECRETO 8 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ashwini Shekar, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12388)*

DECRETO 8 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Subramanian Karthika, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12389)*

DECRETO 8 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Vattaparambil Varghese Mini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12390)*

DECRETO 8 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Yucra Quiliche Gilbert Charles, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12391)*

DECRETO 8 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Puthan Purukkal Nalupurayil Johnson, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12392)*

DECRETO 8 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Huaman Limache Custodio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12393)*

DECRETO 8 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Jose Nicy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12394)*

DECRETO 8 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Gurpreet Kaur, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12395)*

DECRETO 8 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Jessy Koonankiyil Joseph, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12396)*

DECRETO 8 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Tenzin Pelha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12397)*

DECRETO 12 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Dervishi Ndricim, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12398)*

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 2009.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3818).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si è proceduto, ai sensi del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, alla dichiarazione di grande evento per il complesso delle iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009 con la quale, al fine di ottimizzare la capacità operativa della Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007, la struttura stessa è stata ricostituita, quale Unità tecnica di missione operante presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché l'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3774 in data 28 maggio 2009 e l'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3783 in data 17 giugno 2009;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania e le successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante l'istituzione del Fondo regionale di protezione civile, così come rifinanziato dal dall'art. 25, comma 2-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222, annualità 2008, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2009 recante la disciplina dei criteri e delle modalità di trasferimento del Fondo regionale di protezione civile per l'anno 2008;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di assicurare la tempestiva istruttoria delle procedure di rimborso alle organizzazioni di volontariato di protezione civile ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avvalersi in via del tutto eccezionale del supporto di funzionari delle regioni e province autonome, nel limite massimo complessivo di tre unità, assegnati temporaneamente al Dipartimento della protezione civile per un periodo di tempo non superiore a 30 giorni e comunque non oltre il 20 dicembre 2009.

2. In considerazione alle accresciute necessità di disporre di personale tecnico-amministrativo in relazione alle emergenze in atto, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avvalersi in via del tutto eccezionale del supporto di funzionari del Ministero delle infrastrutture nel limite massimo complessivo di 3 unità, assegnate temporaneamente al Dipartimento della protezione civile per un periodo di tempo non superiore a 60 giorni e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.

3. Al personale di cui ai commi 1 e 2 spetta il trattamento economico di missione dal luogo di residenza ed il compenso di cui all'art. 22, comma 1, lettera *b)* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo nazionale della protezione civile ed anticipati dall'Amministrazione di appartenenza del personale di che trattasi.

Art. 2.

1. L'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3774 del 28 maggio 2009 è soppresso.

2. L'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3783 del 17 giugno 2009 è così modificato:

a) i commi 1 e 2 sono soppressi;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

«3-*bis*. Presso l'Unità tecnica di missione opera inoltre un dirigente con incarico dirigenziale di prima fascia, nominato anche ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001».

3. Per la realizzazione degli interventi relativi agli eventi e manifestazioni culturali nonché celebrativi del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, le risorse finanziarie poste nella disponibilità degli enti ed organi istituzionali destinate alle predette finalità, confluiscono nella contabilità speciale n. 5261, già aperta in favore del coordinatore dell'Unità tecnica di missione presso la Banca d'Italia Tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

Art. 3.

1. Sulla base del fabbisogno di personale definito dal piano di intervento straordinario adottato dal Direttore generale del Consorzio unico delle province di Napoli e Caserta, è autorizzata la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2009 con il personale già titolare di contratto a tempo determinato con l'articolazione territoriale NA1 del Consorzio unico, limitatamente a quelle unità di personale che abbiano sottoscritto il piano di intervento e che siano costantemente impiegate secondo le modalità operative nello stesso indicate.

2. Al fine di assicurare la continuità amministrativa sino alla nomina del consiglio di amministrazione del Consorzio unico delle province di Napoli e Caserta, il termine del 30 settembre 2009 di cui all'art. 3, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3756 del 15 aprile 2009, è prorogato al 31 dicembre 2009.

3. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 7 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, relativamente alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, è consentita, per i comuni della regione Campania oggetto di commissariamento, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo n. 267/2000, per i quali non sia stato approvato nei termini di legge il bilancio di previsione, la facoltà di derogare a quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alla TARSU.

Art. 4.

1. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze di relazioni esterne del Ministero dell'interno in materia di soccorso pubblico a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo e degli eventi alluvionali del 1° ottobre 2009 nella provincia di Messina, il capo del Dipartimento dei Vigili dei fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile è autorizzato a stipulare, con durata fino al 31 dicembre 2010, un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un giornalista professionista per attività di consulenza specialistica in materia di relazioni esterne, determinandone il compenso fino ad un massimo di 28.000,00 lordi su base annua, con oneri posti a carico del Fondo della protezione civile valutati che saranno rimborsati dal Dipartimento della protezione civile, previa richiesta documentata da parte del medesimo capo del Dipartimento.

Art. 5.

1. Per le esigenze di protezione civile connesse con le attività finalizzate al superamento dell'emergenza in atto nel territorio della regione Abruzzo il commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 è autorizzato, anche avvalendosi della Direzione protezione civile della regione Abruzzo, ad utilizzare le risorse finanziarie assegnate alla regione Abruzzo a valere sul Fondo di cui all'art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come rifinanziato dall'art. 25, comma 2-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222, annualità 2008, in deroga a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2009 recante la disciplina dei criteri e delle modalità di trasferimento del Fondo regionale di protezione civile per l'anno 2008.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A13331

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 2009.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per consentire il passaggio alla gestione ordinaria. (Ordinanza n. 3819).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;

Visto il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania;

Visto il decreto-legge del 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3369/2004, n. 3657/2008, n. 3682/2008, n. 3686/2008, n. 3692/2008, n. 3705/2008, n. 3730/2009, n. 3743/2009, n. 3745/2009, n. 3768/2009, n. 3770/2009, n. 3785/2009, n. 3804/2009, n. 3812/2009;

Ravvisata l'assoluta necessità di adottare ogni occorrente misura per consentire l'assolvimento, da parte del Sottosegretario all'emergenza rifiuti, delle attività solutorie inerenti agli interventi di infrastrutturazione in corso di realizzazione nella regione Campania nell'ambito delle iniziative funzionali ad assicurare il ciclo di smaltimento dei rifiuti, nonché per garantire la continuità della complessiva azione gestoria da parte delle strutture commissariali preposte al superamento della situazione di emergenza in rassegna;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
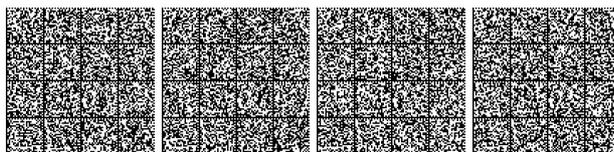
Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di assolvere alle attività solutorie inerenti agli interventi di infrastrutturazione in corso di realizzazione nel territorio della regione Campania e connessi al complessivo ciclo di gestione dei rifiuti, nonché per fronteggiare le esigenze di continuità della complessiva azione gestoria da parte delle strutture del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti, questi è autorizzato a disporre, in via di urgenza, delle risorse finanziarie presenti sulle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati per le altre emergenze in atto, quali anticipazioni da rimborsare all'esito delle procedure finalizzate all'esigibilità degli stanziamenti di spesa previsti, a legislazione vigente, a favore del Fondo di protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A13583

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 14 luglio 2009.

Modifica del PDG 9 ottobre 2008 di accreditamento, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della società «Formamed Srl», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35, del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il P.D.G. 9 ottobre 2008 con il quale è stato disposto l'accreditamento della società «Formamed S.r.l.», con sede legale in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 44, C.F. e P.IVA 10080321002, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dagli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista la nota in data 30 giugno 2009 prot. DAG 9 luglio 2009.0090704.E con la quale dott. Adriano De Luca, nato a Potenza il 29 agosto 1954, in qualità di legale rappresentante della società «Formamed S.r.l.» ha chiesto l'inserimento di sei ulteriori nominativi nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione.

Rilevato che i formatori nelle persone di:

prof. Amoroso Gaetano, nato a L'Aquila il 6 settembre 1946;

dott. Guadagnino Marco, nato a Napoli il 19 settembre 1973;

prof. Latella Dario, nato a Messina il 6 marzo 1971;

prof. Luiso Francesco, nato a Lucca il 28 marzo 1947;

prof. Musio Antonio, nato a Salerno il 6 novembre 1971;

dott. Piva Daniele, nato a Roma 24 agosto 1978,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone:

La modifica del PDG 9 ottobre 2008 con il quale è stato disposto l'accreditamento della società «Formamed S.r.l.», con sede legale in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 44, C.F. e P.IVA 10080321002, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dagli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di sei ulteriori unità nelle persone di: prof. Amoroso Gaetano, nato a L'Aquila il 6 settembre 1946, dott. Guadagnino Marco, nato a Napoli il 19 settembre 1973, prof. Latella Dario, nato a Messina il 6 marzo 1971, prof. Luiso Francesco, nato a Lucca il 28 marzo 1947, prof. Musio Antonio, nato a Salerno il 6 novembre 1971 e il dott. Piva Daniele, nato a Roma il 24 agosto 1978.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 14 luglio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A13226

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 ottobre 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° luglio 2009 e scadenza 1° luglio 2016, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto 2009, n. 121, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 ottobre 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 125.549 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 23 luglio, 26 agosto e 24 settembre 2009, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° luglio 2009 e scadenza 1° luglio 2016;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° luglio 2009 e scadenza 1° luglio 2016, di cui al decreto del 23 luglio 2009, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei certificati stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.250 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 23 luglio 2009.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11 del giorno 29 ottobre 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 23 luglio 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 23 luglio 2009.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 23 luglio 2009, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 ottobre 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 novembre 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 124 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 novembre 2009.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2010 al 2016, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2016, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 23 luglio 2009, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A13242

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ramirez Cordova Fiorella Vanessa, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ramirez Cordova Fiorella Vanessa ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito nell'anno 2009 presso la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo di Lambayeque (Perù) dalla sig.ra Ramirez Cordova Fiorella Vanessa, nata a Lambayeque (Perù) il giorno 19 marzo 1985, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Ramirez Cordova Fiorella Vanessa è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13219

DECRETO 16 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Turpo Vigoria Lidia Laura, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Turpo Vigoria Lidia Laura ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito nell'anno 2003 presso la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perù) dalla sig.ra Turpo Vigoria Lidia Laura, nata a Lima (Perù) il giorno 16 febbraio 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Turpo Vigoria Lidia Laura è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13220

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 12 ottobre 2009.

Criteri ambientali minimi per l'acquisto di ammendanti e per l'acquisto di carta in risme da parte della pubblica amministrazione.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto l'art. 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede la predisposizione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il concerto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, e con l'intesa delle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione» (di seguito PAN *GPP)*;

Visti i commi 1126 e 1127 dell'art. 1 della citata legge n. 296/2006 che stabiliscono che detto Piano adotti le misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto pubblico in determinate categorie merceologiche oggetto di procedure di acquisti pubblici;

Visto il decreto interministeriale n. 135 dell'11 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e finanze che, ai sensi del citato art. 1, comma 1126, della citata legge n. 296/2006, ha adottato il PAN GPP individuando, ai sensi del art. 1, comma 1127, della legge n. 296/2006, 11 categorie di prodotti e servizi da affrontare prioritariamente ai fini del raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare GAB/DEC/185/2007 del 18 ottobre 2007, modificato dal successivo decreto ministeriale GAB/DEC/33/2009 del 14 aprile 2009, che secondo quanto indicato al punto 6 del citato PAN GPP, ha istituito un comitato interministeriale (denominato comitato di gestione) per la gestione del PAN GPP che vede la presenza di funzionari del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia e finanze, nonché di funzionari di enti di ricerca e rappresentanti delle regioni;

Considerato che nell'ambito delle proprie attività il comitato di gestione provvede ad elaborare i criteri ambientali minimi relativi alle diverse categorie merceologiche previste al punto 3.6 del PAN GPP;

Visti i documenti tecnici, allegati al presente decreto, relativi ai «Criteri ambientali minimi per l'acquisto di carta in risme» e ai «Criteri ambientali minimi per ammendanti» che sono stati elaborati nell'ambito del citato comitato di gestione e condivisi con le parti interessate attraverso le procedure di confronto previste dal Piano stesso;

Considerato che l'art. 2 del citato decreto interministeriale n. 135 dell'11 aprile 2008 prevede che l'emanazione di «Criteri ambientali minimi» per le diverse categorie merceologiche indicate al punto 3.6 PAN GPP venga effettuata tramite decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e finanze;

Preso atto che, in ottemperanza a quanto disposto dal citato art. 2 del decreto interministeriale n. 135 dell'11 aprile 2008, con note GAB-2009-18188 e GAB-2009-18193 del 3 agosto 2009, è stato chiesto ai Ministeri sviluppo economico ed economia e finanze di formulare eventuali osservazioni ai documenti concernenti i criteri relativi ai prodotti: carta in risma ed ammendanti;

Considerato che entro il termine del 15 settembre 2009 indicato nelle citate note non sono pervenute osservazioni dai Ministeri competenti;

Ritenuto necessario adottare i criteri ambientali relativi ai prodotti: carta in risma ed ammendanti;

Decreta:

Art. 1.

Criteri ambientali minimi

In relazione all'art. 2 del decreto interministeriale n. 135 dell'11 aprile 2008, citato in premessa, dove si prevede l'emanazione di «Criteri ambientali minimi» per le diverse categorie merceologiche indicate al punto 3.6 del PAN GPP, sono adottati i criteri ambientali minimi di cui agli allegati tecnici al presente decreto, facenti parte integrante del decreto stesso, per i prodotti di seguito indicati:

ammendanti (rientranti nella categoria «Servizi urbani e al territorio - gestione del verde pubblico, arredo urbano)» (allegato 1);

carta in risme (rientranti nella categoria «Cancelleria - carta e materiali di consumo) (allegato 2).

Art. 2.

Modifiche

I criteri ambientali minimi, indicati all'art. 1, verranno aggiornati alla luce dell'evoluzione tecnologica del mercato e delle indicazioni della Commissione europea, con cadenza almeno biennale.

Il presente decreto unitamente agli allegati è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2009

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

ALLEGATO 1

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER AMMENDANTI

1 PREMESSA

Il presente documento, deriva da quanto indicato dal ***Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione*** (di seguito Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement *o* PAN GPP*),* **e ne è parte integrante**.
Tale Piano, adottato con decreto interministeriale del 11 aprile 2008, pubblicato sulla GU n. 107 del 8 maggio 2008, è stato emanato ai sensi della legge 296/2006, articolo 1, commi 1126,1127,1128).
Oltre a rispondere alle indicazioni contenute nel PAN GPP e nelle norme generali a cui lo stesso fa riferimento, tiene conto di quanto emerge nelle indicazioni sviluppate nell'ambito dell'Unione europea nelle Comunicazioni sulla Consumo e Produzione Sostenibile (COM (2008) 397) e sul GPP (COM (2008) 400), entrambe adottate dal Consiglio del Ue.
Il presente documento contiene i "***criteri ambientali***" per relativi alla categoria di prodotti e servizi "Servizi urbani e al territorio" prevista dal citato PAN GPP.

2 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento contiene, in particolare, i "criteri ambientali minimi", per la fornitura di "ammendanti compostati".
Le stazioni appaltanti che introducono i "criteri ambientali minimi" nelle proprie procedure d'appalto sono in linea con i principi del PAN e contribuiscono a raggiungere gli obiettivi ambientali dallo stesso definiti.
Oltre ai criteri ambientali minimi, il documento contiene indicazioni e buone pratiche da mettere in atto nell'ambito di una strategia di GPP, e in particolare:

- Spunti di riflessione riguardanti l'analisi dei fabbisogni e dell'offerta di ammendanti;
- Indicazioni sulle corrette modalità di uso degli ammendanti.

I criteri sono applicabili agli **ammendanti del suolo**, così come definiti all'art. 2, comma 1, punto z) del decreto legislativo 217/2006 – "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti": "*materiali da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche e/o chimiche e/o l'attività biologica*".
Non sono presi in considerazione i "substrati di coltivazione" in quanto tale voce non è ancora stata inserita nel D.Lgs 217/2006 – "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti".
I criteri possono essere integrati sia nell'acquisto diretto di ammendanti del suolo (appalti di fornitura) che in altri contratti che ne prevedano l'utilizzo (es. appalti per il servizio di manutenzione di aree verdi pubbliche e interventi di ripristino paesaggistico).

2.1 CRITERIO DELL'OFFERTA "ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA"

Si raccomanda, in linea con le indicazioni del Piano d'Azione Nazionale e del Codice degli Appalti, che le procedure di acquisto verdi siano esperite con la modalità di aggiudicazione ***dell'offerta economicamente più vantaggiosa***. In tal modo infatti è possibile utilizzare ulteriori criteri ambientali, oltre a quelli minimi, attribuendo ad essi un punteggio premiante calibrato sulle esigenze della stazione appaltante, indirizzando così i fornitori ad offrire i prodotti con le migliori prestazioni ambientali presenti nel mercato.
La stazione appaltante potrà utilizzare una o più caratteristiche migliorative tra quelle definite nel presente documento e/o integrarne altre a sua discrezione, avendo cura, in questo caso, di effettuare un'adeguata analisi che supporti la sua decisione.

3 CRITERI AMBIENTALI

I criteri ambientali minimi sono gli elementi che qualificano una procedura di appalto "verde" secondo le indicazioni del Piano d'Azione Nazionale per il GPP.
La scheda dei criteri si compone delle seguenti sezioni, proprie delle procedure di acquisto e che di volta in volta a seconda del prodotto possono contenere requisiti che contribuiscono a qualificarla come "verde".

Oggetto dell'appalto: viene suggerito un titolo che chiarisca l'esistenza di elementi "verdi" nella procedura, specificando che si tratta di ammendanti "compostati".
Selezione dei candidati: nei casi in cui siano presenti requisiti di selezione dei canditati di tipo ambientale (es. sistemi di gestione ambientale).
Requisiti di conformità: sono riportate le normative o gli Standard tecnici obbligatori di carattere ambientale e le principali norme di riferimento che l'aggiudicatario è tenuto a rispettare sia per quanto riguarda il servizio svolto o per la fornitura, e che è bene richiamare nella documentazione di gara.
Specifiche tecniche: sono riportate le caratteristiche ambientali di base richieste al prodotto e al servizio.
Caratteristiche tecniche migliorative: sono quei requisiti funzionali o prestazionali che, nel caso di appalti aggiudicati all'offerta economicamente più vantaggiosa, servono a qualificare ulteriormente l'oggetto dell'appalto.
L'introduzione di caratteristiche tecniche migliorative consente l'attribuzione di punti tecnici premianti in favore di determinate performance che potrebbero ancora non trovare riscontro nel mercato. In questo caso si raccomanda, in linea con quanto indicato dalla Commissione europea, che alle caratteristiche migliorative di tipo ambientale sia assegnato un adeguato punteggio (almeno 10 punti su cento) in modo da fornire un adeguato segnale al mercato
In tal modo non sono pregiudicati l'esito della gara e la discrezionalità della stazione appaltante di attribuire la ponderazione che ritiene più opportuna in base alle proprie esigenze e alla conoscenza del mercato.
Condizioni di esecuzione: sono riportate le modalità di esecuzione del servizio che contribuiscono a connotarlo sotto il profilo ambientale.
Considerazioni aggiuntive: sono riportate indicazioni su elementi indirettamente legati alle performance ambientali del prodotto da valutare o da inserire nel capitolato a seconda dei casi e delle esigenze dell'ente.

3.1.1 Oggetto dell'appalto

a) Fornitura di ammendante compostato

b) Servizio di gestione del verde pubblico con utilizzo di ammendante compostato

3.1.2 Selezione dei candidati

n.a.

3.1.3 Requisiti di conformità

L'ammendante fornito dovrà rispettare i seguenti requisiti:

- essere conforme alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti gli ammendanti del suolo e loro modalità di impiego quali l'art. 2, comma 1, punto z) del decreto legislativo 217/2006 – "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti" e s.m.i.
- deve rispondere alle caratteristiche per gli ammendanti compostati di cui all'allegato 2 del D. Lgs. 217/2006 e s.m.i.

3.1.4 Specifiche tecniche

3.1.4.1 INGREDIENTI ORGANICI

Il prodotto non deve contenere torba e la sostanza organica che contiene deve derivare dal trattamento e/o dal riutilizzo di rifiuti (definiti nella direttiva 2006/12/CE del Consiglio, 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti e nell'allegato I della medesima).

3.1.4.2 I MINERALI NON DEVONO ESSERE PRELEVATI DA:

- siti di importanza comunitaria designati a norma della direttiva 92/43/CE del Consiglio sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della fauna e della flora selvatiche;
- aree della rete Natura 2000, costituite da zone di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409/CE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e aree di cui alla direttiva 92/43/CEE, o aree equivalenti situate al di fuori della Comunità europea soggette alle corrispettive disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica.

3.1.4.3 RISPONDENZA AI REQUISITI

La rispondenza ai requisiti sopra elencati deve essere attestata con autodichiarazione da parte delle ditte concorrenti.
La ditta affidataria dovrà produrre le certificazioni di conformità da parte di organismi indipendenti riconosciuti.
I marchi dell'Ecolabel Europeo (Decisione CE 2006/799/CE), del Consorzio Italiano Compostatori o i marchi pubblici nazionali/regionali che prevedano l'implementazione di un sistema di garanzia della qualità del prodotto, possono costituire mezzo di prova per attestare la rispondenza ai requisiti richiesti.

3.1.5 Caratteristiche tecniche migliorative

Rispettano di uno o più criteri stabiliti per l'ottenimento dell'Ecolabel Europeo (Decisione CE 2006/799/CE) non compresi tra i criteri sopra indicati. (http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_soilimprovers_en.htm). La stazione appaltante dovrà avere cura di attribuire il punteggio in relazione al numero requisiti dell'Ecolabel europeo che vengono rispettati dal prodotto.

Verifica: Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso dell'Ecolabel Europeo o di adeguata documentazione tecnica in linea con quanto richiesto dalla citata decisione CE 2006/799/CE:

3.1.6 Condizioni di esecuzione

L'appaltatore deve fornire un'indicazione del lotto di produzione che consenta la rintracciabilità del prodotto (l'Ecolabel Europeo, il Marchio del Consorzio Italiano Compostatori – CIC e i marchi pubblici nazionali/regionali che prevedano l'implementazione di un sistema di rintracciabilità possono costituire mezzo di prova per attestare la rispondenza a tale requisito).
L'interramento del prodotto sfuso, in aree urbane deve avvenire entro le 24 ore dalla consegna in campo.

3.1.7 Considerazioni aggiuntive

Servizi opzionali:

Eventuale Test di Germinazione per ogni singolo lotto fornito

4 GUIDA ALL'USO

Si consiglia di prevedere momenti formativi sull'uso del compost rivolti al personale impiegato nel settore della gestione delle aree verdi pubbliche. A tal proposito si segnalano le linee guida predisposte da Arpa Veneto e Veneto Agricoltura, in collaborazione con il Consorzio Italiano Compostatori (Linee Guida per l'acquisto e l'impiego del compost nella realizzazione e manutenzione del verde pubblico).
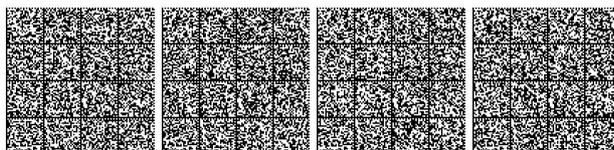
ALLEGATO 2

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISTO DI CARTA IN RISME

1 PREMESSA

Il presente documento, deriva da quanto indicato dal ***Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione*** (di seguito Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement *o* PAN GPP), **e ne è parte integrante**.
Tale Piano, adottato con decreto interministeriale del 11 aprile 2008 e pubblicato sulla GU n. 107 del 8 maggio 2008, è stato emanato ai sensi della legge 296/2006, articolo 1, commi 1126,1127,1128).
Oltre a rispondere alle indicazioni contenute nel PAN GPP e nelle norme generali a cui lo stesso fa riferimento, tiene conto di quanto emerge nelle indicazioni sviluppate nell'ambito dell'Unione europea nelle Comunicazioni sulla Consumo e Produzione Sostenibile (COM (2008) 397) e sul GPP (COM (2008) 400), entrambe adottate dal Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea.
Il presente documento contiene i "***criteri ambientali***" per l'acquisto di Carta in risme (sia costituita da fibre riciclate che da fibre vergini), categoria "*cancelleria*" prevista dal citato PAN GPP.

2 OGGETTO DEL DOCUMENTO

In questo documento sono descritti i seguenti due tipi di prodotto: ***carta vergine, carta riciclata***.
Le singole schede, relative ad ognuno dei due prodotti, sono introdotte da una parte generale dal titolo "*Indicazioni di carattere generale*", in cui, oltre ai requisiti di conformità ambientale che il prodotto è tenuto a rispettare e che è opportuno richiamare nella documentazione di gara, sono riportate indicazioni di carattere operativo che contribuiscono a caratterizzare come "verde" sia l'appalto che l'azione delle Amministrazioni nelle proprie procedure d'acquisto.
Le stazioni appaltanti che introducono i "criteri ambientali minimi", indicati nel presente documento, nelle proprie procedure d'appalto sono in linea con i principi del PAN GPP e contribuiscono a raggiungere gli obiettivi ambientali dallo stesso definiti.
In particolare, una procedura di acquisto si qualifica come "verde" se integra nel capitolato tecnico almeno tutti criteri ambientali minimi di seguito riportati. Si auspica, inoltre, che le stazioni appaltanti tengano conto di tutte le indicazioni generali riportate nel presente documento e ne recepiscano anche le indicazioni sui criteri premianti.

3 INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALL'APPALTO

3.1 RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE

Per prima cosa è opportuno che la stazione appaltante indichi le norme alle quali il Fornitore deve fare riferimento per garantire la conformità dei prodotti alle normative e alle disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche che disciplinano i prodotti stessi.
In particolare per la carta in risme dovranno essere rispettate le indicazioni fornite da:

- Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive e il Ministro della Salute, dell'8 maggio 2003 n.203 "Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo" (G.U. 5 agosto 2003 n.180);
- Circolare 3 dicembre 2004. Decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203: Indicazioni per l'operatività nel settore della carta (G.U. 15 dicembre 2004, n. 293).

Tali norme prevedono l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, che negli acquisti pubblici siano privilegiati i prodotti fatti con materiali riciclati provenienti dal post consumo. In particolare per quanto riguarda il settore della carta, si ricorda che è previsto l'obbligo di acquistare una quota minima del fabbisogno annuo, pari al 30%, di carta realizzata con un contenuto minimo di fibre riciclate pari al 85%. Tali norme hanno lo scopo di promuovere nei cicli produttivi il minor utilizzo di materia prima e soprattutto l'utilizzo di materiale proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti, conformemente alle decisioni di politica ambientale già prese in sede europea.
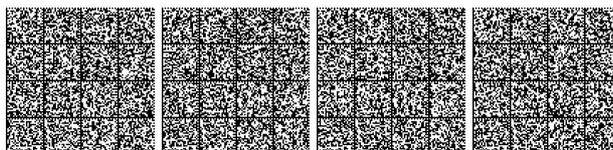
Fatto salvo tale obbligo previsto dal DM 203/2003, in relazione all'obiettivo strategico fissato al punto 3.5 del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, adottato con il decreto interministeriale n.135 del 11 aprile 2008, relativo alla "riduzione dei rifiuti prodotti", ***si auspica che almeno il 50% degli acquisti di carta in risme*** della pubblica amministrazione riguardi l'acquisto di carta costituita da fibre riciclate con le caratteristiche indicate al successivo punto 4.1 .
L'obiettivo quantitativo indicato nel successivo capitolo 3.2 è coerente con queste impostazioni.

3.2 OBIETTIVO DEGLI APPALTI VERDI PER L'ACQUISTO DI CARTA IN RISME

In relazione all'indicazione contenuta al punto 4.2 del PAN GPP e a quanto indicato nella citata Comunicazione (COM (2008) 400) della UE si indica come obiettivo da raggiungere entro il 2010, la quota del 50% di appalti verdi (si veda al precedente punto 2.1 quando un appalto si qualifica come "appalto verde") sul totale degli appalti. Tale percentuale verrà valutata sia sulla base del numero di contratti che del valore totale degli acquisti effettuati per questo tipo di prodotto. Così come previsto dal PAN GPP sarà adottata una metodologia ed un'azione per monitorare l'applicazione delle indicazioni del piano stesso e il percorso per il raggiungimento degli obiettivi fissati.

3.3 CRITERIO DELL'OFFERTA "ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA"

Si raccomanda, in linea con le indicazioni del Piano d'Azione Nazionale e del Codice degli Appalti, che le procedure di acquisto verdi siano esperite con la modalità di aggiudicazione ***dell'offerta economicamente più vantaggiosa***. In tal modo infatti è possibile utilizzare ulteriori criteri ambientali, oltre a quelli minimi, attribuendo ad essi un punteggio premiante calibrato sulle esigenze della stazione appaltante, indirizzando così i fornitori ad offrire i prodotti con le migliori prestazioni ambientali presenti nel mercato.
In linea con quanto indicato dalla Commissione europea, all'insieme delle caratteristiche ambientali migliorative, o criteri premianti, dovrà essere assegnato almeno il 15% del punteggio totale che rappresenta una percentuale in grado di fornire un adeguato segnale al mercato.
La stazione appaltante potrà utilizzare una o più caratteristiche migliorative tra quelle definite nel presente documento e/o integrarne altre a sua discrezione, avendo cura, in questo caso, di effettuare un'adeguata analisi che supporti la sua decisione.

3.4 ANALISI E RIDUZIONE DEI FABBISOGNI

Prima dell'acquisto di carta in risme per stampe e fotocopie occorre valutare attentamente l'effettivo fabbisogno, considerando la necessità di eliminare le stampe inutili, di responsabilizzare il personale in relazione ad un uso corretto delle apparecchiature di stampa e copia, come nel seguito indicato.

3.5 INDICAZIONI PER L'USO DELLA CARTA IN RISME

Il modo con cui questi prodotti sono usati incide in maniera significativa sull'impatto ambientale che generano.
Per questo motivo le Amministrazioni pubbliche sono invitate ad adottare e diffondere presso il proprio personale indicazioni per l'uso corretto della carta in risme per stampe e fotocopie anche attraverso campagne di sensibilizzazione e informazione.
Per facilitare le azioni di sensibilizzazione del personale, si forniscono nel seguito alcune indicazioni su azioni mirate a modificarne i comportamenti e razionalizzare l'uso del prodotto. L'ente può veicolarle nella forma che ritiene più appropriata alla propria struttura e dimensione per esempio attraverso campagne di sensibilizzazione e informazione o tramite apposite circolari.

3.5.1 Riduzione e razionalizzazione dell'uso della carta in risme

Alcune indicazioni per ridurre e razionalizzare l'uso della carta in risme:

- limitare il numero di copie, incrementando l'utilizzo della posta elettronica per la diffusione e la condivisione dei documenti;
- evitare la stampa di documenti che possono essere consultati a video;
- adottare la modalità di copia fronte/retro e preferire la stampa di più pagine per foglio;
- adottare la modalità di stampa di fotocopie in formati ridotti;
- Riutilizzare per le stampe di lavoro carta già stampata su un lato.
- Al fine di rendere applicabili alcune di queste indicazioni, dovrà essere prestata attenzione ai requisiti richiesti nei bandi di gara per l'acquisto di apparecchiature informatiche che devono essere coerenti con queste indicazioni (possibilità di stampa fronte/retro, garanzia sulla possibilità d'uso di carta riciclata, ecc..).

3.5.2 Raccolta differenziata

- Predisporre ed utilizzare cestini per la raccolta separata della carta nelle vicinanze degli apparecchi di stampa e copia;
- Garantire la corretta gestione dei rifiuti cartacei da parte della ditta affidataria del servizio di pulizie o tramite procedure ad hoc, opportunamente periodicamente monitorate;

3.5.3 Garanzia di compatibilità

E' opportuno che la stazione appaltante chieda a garanzia del funzionamento del prodotto nelle proprie apparecchiature un campione di carta per ciascun tipo previsto dalla procedura di acquisto.

4 CRITERI AMBIENTALI

In questo capitolo a ciascun prodotto è dedicata una specifica scheda, suddivisa in sezioni corrispondenti alle diverse fasi della procedura di acquisto, brevemente descritte nel seguito.
Oggetto dell'appalto: è descritto l'oggetto dell'appalto evidenziandone il ridotto impatto ambientale e quindi il carattere ecocompatibile o "verde", segnalando così la presenza di requisiti ambientali nella procedura.
Selezione dei candidati: sono descritti eventuali criteri atti a una preselezione dei candidati**.**
Specifiche tecniche: sono riportate, sia le *specifiche tecniche di* carattere ambientale relative al prodotto, sia altre eventuali specifiche relative al processo produttivo e alle modalità di fornitura, che devono essere rispettate per qualificare come verde l'appalto.
In questo paragrafo è anche indicata la documentazione che il fornitore dovrà presentare per dimostrare la rispondenza del prodotto alle caratteristiche richieste, che la commissione di gara è chiamata a verificare tenendo conto delle presunzioni di conformità attribuite dal Codice degli Appalti Pubblici ai prodotti e servizi muniti di ecoetichetta ISO di fase I.
Caratteristiche tecniche migliorative - criteri premianti: sono indicate caratteristiche del prodotto atte a selezionare oggetti con prestazioni ambientali migliori di quelle garantite dal rispetti dei criteri ambientali minimi. Tali caratteristiche potranno essere utilizzate nei casi di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta "economicamente più vantaggiosa" che consente di introdurre standard più elevati e meno diffusi sul mercato~~,~~ senza pregiudicare l'esito della gara.
A ciascuna di tali caratteristiche dovrà essere attribuito un punteggio premiante, esplicitato nella procedura di appalto.
Anche in questo caso è indicata la documentazione che il fornitore dovrà presentare per comprova la rispondenza del prodotto alle caratteristiche richieste.
Condizioni di esecuzione: sono indicate prescrizioni e/o clausole contrattuali applicabili alla procedura di acquisto, in relazione alla manutenzione, alla gestione degli imballaggi e alla gestione della fase di fine vita dei prodotti da acquistare.
Si precisa, infine, che i criteri ambientali minimi sono in linea con i criteri GPP proposti dalla Commissione Europea.

Per un approfondimento degli aspetti metodologici, tecnici e normativi si rinvia al "Documento di background sui criteri ambientali minimi per le attrezzature elettriche ed elettroniche da ufficio".

4.1 CARTA RICICLATA IN RISME

4.1.1 Oggetto dell'appalto

Acquisto di carta ecologica in risme riciclata

4.1.2 Selezione dei candidati

N.A.

4.1.3 Specifiche tecniche

4.1.3.1 FIBRE

La carta deve essere costituita per il 100% da fibre riciclate (sia post che pre consumo).
La percentuale minima di fibre riciclate da post consumo deve essere pari o superiore all'85%.
Verifica: il rispetto del requisito relativo alle fibre riciclate va comprovato attraverso una documentazione tecnica del fabbricante che specifichi le qualità di macero impiegate (in base alla classificazione della Norma UNI-EN 643) e le quantità utilizzate (espresse in percentuale di fibre da macero utilizzate per produrre una tonnellata essiccata all'aria (ADT) nella fabbricazione della pasta e della carta con una precisione tale da consentire di svolgere eventuali controlli destinati a verificare la provenienza del materiale in ingresso nel processo di produzione.
Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche, quali Der Blauer Engel (RAL UZ-14). Il possesso delle altre eco-etichette quali il Nordic Ecolabelling (Version 3.0) o l'Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), qualora specifichi che la carta è prodotta con il 100% di fibre riciclate, è accettato come mezzo di prova.

4.1.3.2 PROCESSI DI SBIANCAMENTO

La pasta per carta deve essere ECF (Elemental Chlorine-Free) o TCF (Total Chlorine-Free).
Verifica: il rispetto del requisito relativo al processo di sbiancamento va comprovato con una documentazione tecnica presentata dal fabbricante di pasta da carta che attesti che lo sbiancamento non è stato effettuato per mezzo di gas di cloro (nel caso di ECF) o di cloro (nel caso di TCF).
Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Der Blauer Engel (RAL UZ-14), Nordic Swan (Version 3.0).

4.1.4 Caratteristiche tecniche migliorative - criteri premianti

4.1.4.1 FIBRE

La carta è costituita per il 100% da fibre riciclate da post consumo.
Verifica: il rispetto del requisito relativo alle fibre riciclate va comprovato attraverso una documentazione tecnica del fabbricante che specifichi le qualità di macero impiegate (in base alla classificazione della Norma UNI-EN 643) e le quantità utilizzate (espresse in percentuale di fibre da macero utilizzate per produrre una tonnellata essiccata all'aria (ADT)) nella fabbricazione della pasta e della carta con una precisione tale da consentire di svolgere eventuali controlli destinati a verificare la provenienza del materiale in ingresso nel processo di produzione.
Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche Der Blauer Engel (RAL UZ-14). Il possesso delle altre eco-etichette quali il Nordic Ecolabelling (Version 3.0) o l'Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), qualora specifichi che la carta è prodotta con il 100% di fibre riciclate, è accettato come mezzo di prova.

4.1.4.2 MONOMERI RESIDUI

La quantità totale di monomeri residui classificati come R45-R46-R49-R50/53-R51/53-R52/53-R60-R61 (ad eccezione dell'acrillamide) in conformità alla Direttiva 67/548/CEE, presente nelle patinature, negli adiuvanti di ritenzione, negli agenti di rinforzo, negli idrorepellenti o nelle sostanze chimiche utilizzate per il trattamento interno o esterno delle acque, deve essere <=100ppm (calcolata in base al contenuto di materia solida del prodotto chimico impiegato).
Verifica: il rispetto dei requisiti relativi ai monomeri residui e all'acrillamide devono essere comprovati attraverso una dichiarazione di conformità del fornitore e documentazione adeguata (Schede MSDS) conformemente alla Direttiva 67/548/CEE.
Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Nordic Swan (Version 3.0).

4.1.4.3 ACRILLAMIDE

La concentrazione di acrillamide (calcolata in base al contenuto di materia solida del prodotto chimico impiegato) nelle patinature, negli adiuvanti di ritenzione, negli agenti di rinforzo, negli idrorepellenti o nelle sostanze chimiche utilizzate per il trattamento interno o esterno delle acque, deve essere <= 100 ppm.
Verifica: Il rispetto dei requisiti relativi ai monomeri residui e all'acrillamide devono essere comprovati attraverso una dichiarazione di conformità del fornitore e documentazione adeguata (Schede MSDS) conformemente alla Direttiva 67/548/CEE.
Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Nordic Swan (Version 3.0).

4.1.4.4 BIOCIDI

Conformemente ai test OCSE 107, 117 o 305 A-E, i componenti attivi dei biocidi o degli agenti biostatici non danno luogo ad una bio-accumulazione.
Verifica: il rispetto del requisito relativo ai biocidi deve essere comprovato dalla presentazione di un rapporto di prova eseguito secondo uno dei seguenti metodo: OCSE 107, 117 o 305 A-E
Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Der Blauer Engel (RAL UZ-14), Nordic Swan (Version 3.0).

4.1.4.5 AOX

Le emissioni di alogeni organici assorbibili (AOX) legate alla fabbricazione di ciascun tipo di pasta non devono superare il limite di 0,25 kg per tonnellata essiccata all'aria (kg/ADT Air dry tons)
Verifica: Il rispetto del requisito relativo agli AOX deve essere comprovato dalla presentazione di un rapporto di prova eseguito secondo il metodo AOX ISO 9562 (1989).
Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Nordic Nordic Swan (Version 3.0).

4.1.4.6 IMBALLAGGI:

Devono essere costituiti, per quanto riguarda gli imballaggi in cartone devono essere composti per il 100% da fibre riciclate.
Verifica: Dichiarazione del produttore.

4.1.5 Condizioni di esecuzione

Grado di bianco: è opportuno non richiedere un livello di bianco superiore al 90% secondo la norma ISO 2479:1999
Durevolezza nel tempo: da comprovare con test di prova conforme alla UNI EN ISO 9706 solo per carte che richiedono un lungo periodo di conservazione.
Possono essere introdotte indicazioni sull'asportazione dell'imballaggio dal sito di consegna e avvio alla raccolta differenziata;

4.2 CARTA VERGINE IN RISME

4.2.1 Oggetto dell'appalto

Acquisto di carta ecologica vergine in risme

4.2.2 Selezione dei candidati

N.A.

4.2.3 Criteri ambientali minimi

4.2.3.1 FIBRE

Il 100% delle fibre vergini utilizzate deve provenire da fonti legali. La carta può contenere percentuali di fibre riciclate.

Verifica: Il produttore deve presentare idonea documentazione in cui sia dichiarato il tipo (es. fibra lunga, corta, mista, ecc), l'origine e le quantità di fibre utilizzare (espresse in percentuale di fibre vergini e/o riciclate utilizzate per produrre una tonnellata essiccata all'aria ADT) nella fabbricazione della pasta e della carta.

Le fibre devono poter essere tracciate attraverso l'intera filiera produttiva dalla foresta al prodotto, con adeguata documentazione attestante i passaggi di custodia, cioè certificazione di "catena di custodia – CoC".

Il possesso di una certificazione riconosciuta a livello internazionale costituisce un idoneo mezzo di prova della gestione sostenibile delle foreste di origine della materia prima utilizzata. Esempi di certificazioni forestali riconosciute sono: CSA, FSC, PECF, SFI.

4.2.3.2 PROCESSI DI SBIANCAMENTO

La pasta per carta deve essere ECF (Elemental Chlorine-Free) o TCF (Total Chlorine-Free).

Verifica: il rispetto del requisito relativo al processo di sbiancamento va comprovato con una documentazione tecnica presentata dal fabbricante di pasta da carta che attesti che lo sbiancamento non è stato effettuato per mezzo di gas di cloro (nel caso di ECF) o di cloro (nel caso di TCF) .

Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche, quali: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Der Blauer Engel (RAL UZ-14), Nordic Ecolabelling (Version 3.0).

4.2.4 Caratteristiche tecniche migliorative - criteri premianti

4.2.4.1 FIBRE

Almeno il 10% delle fibre vergini utilizzate proviene da foreste gestite in modo sostenibile.

Il punteggio premiante deve essere attribuito in modo proporzionale alla percentuale di fibre provenienti da foreste gestite in modo sostenibile.

Verifica: deve essere presentata documentazione attestante l'adesione della foresta/piantagione d'origine ai principi contenuti nelle "Linee Guida Operative paneuropee per la gestione sostenibile delle foreste" o, se di provenienza extraeuropea, ai principi di gestione forestale adottati dalla Conferenza di Rio 1992.

Il possesso di una certificazione riconosciuta a livello internazionale costituisce un idoneo mezzo di prova della gestione sostenibile delle foreste di origine della materia prima utilizzata. Esempi di certificazioni forestali riconosciute sono: CSA, FSC, PECF, SFI.

4.2.4.2 MONOMERI RESIDUI

La quantità totale di monomeri residui classificati come R45-R46-R49-R50/53-R51/53-R52/53-R60-R61 (ad eccezione dell'acrillamide) in conformità alla Direttiva 67/548/CEE, presente nelle patinature, negli adiuvanti di ritenzione, negli agenti di rinforzo, negli idrorepellenti o nelle sostanze chimiche utilizzate per il trattamento interno o esterno delle acque, deve essere <=100ppm (calcolata in base al contenuto di materia solida del prodotto chimico impiegato).

Verifica: il rispetto dei requisiti relativi ai monomeri residui e all'acrillamide devono essere comprovati attraverso una dichiarazione di conformità del fornitore e documentazione adeguata (Schede MSDS) conformemente alla Direttiva 67/548/CEE.
Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Nordic Swan (Version 3.0).

4.2.4.3 ACRILLAMIDE

La concentrazione di acrillamide (calcolata in base al contenuto di materia solida del prodotto chimico impiegato) nelle patinature, negli adiuvanti di ritenzione, negli agenti di rinforzo, negli idrorepellenti o nelle sostanze chimiche utilizzate per il trattamento interno o esterno delle acque, deve essere <= 100 ppm.
Verifica: Il rispetto dei requisiti relativi ai monomeri residui e all'acrillamide devono essere comprovati attraverso una dichiarazione di conformità del fornitore e documentazione adeguata (Schede MSDS) conformemente alla Direttiva 67/548/CEE.
Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Nordic Swan (Version 3.0).

4.2.4.4 BIOCIDI

Conformemente ai test OCSE 107, 117 o 305 A-E, i componenti attivi dei biocidi o degli agenti biostatici non danno luogo ad una bio-accumulazione
Verifica: il rispetto del requisito relativo ai biocidi deve essere comprovato dalla presentazione di un rapporto di prova eseguito secondo uno dei seguenti metodo: OCSE 107, 117 o 305 A-E
Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Der Blauer Engel (RAL UZ-14), Nordic Swan (Version 3.0).

4.2.4.5 AOX

Le emissioni di alogeni organici assorbibili (AOX) legate alla fabbricazione di ciascun tipo di pasta non devono superare il limite di 0,25 kg per tonnellata essiccata all'aria (kg/ADT = Air dry tons)
Verifica: Il rispetto del requisito relativo agli AOX deve essere comprovato dalla presentazione di un rapporto di prova eseguito secondo il metodo AOX ISO 9562 (1989).
Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Nordic Nordic Swan (Version 3.0).

4.2.4.6 IMBALLAGGI:

Devono essere costituiti, per quanto riguarda gli imballaggi in cartone devono essere composti per il 100% da fibre riciclate.
Verifica: Dichiarazione del produttore.

4.2.5 Condizioni di esecuzione

Durevolezza nel tempo: da comprovare con test di prova conforme alla UNI EN ISO 9706 solo per carte che richiedono un lungo periodo di conservazione.
Possono essere introdotte indicazioni sull'asportazione dell'imballaggio dal sito di consegna e avvio alla raccolta differenziata;

09A13332
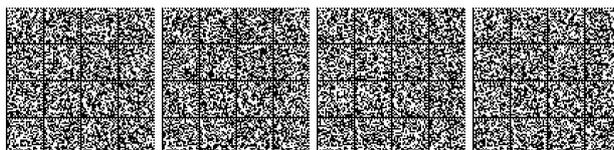
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 14 settembre 2009.

Avvio dell'istruttoria sulle caratteristiche dei decodificatori per la ricezione dei programmi televisivi in tecnica digitale e sulle iniziative utili all'adozione di un «Decoder unico». (Deliberazione n. 523/09/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 14 settembre 2009;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante ««Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»» ed, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. *a)*, n. 4, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», e, in particolare gli articoli 42 e 43, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante «Testo unico della radiotelevisione» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 - supplemento ordinario n. 150, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera n. 216/00/CONS del 5 aprile 2000, recante «Determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 aprile 2000, n. 94, come modificata dalla delibera n. 155/09/CONS del 31 marzo 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 maggio 2009, n. 110;

Considerata l'attuale evoluzione delle piattaforme televisive digitali terrestri, satellitari e via cavo, in chiaro e a pagamento, e la commercializzazione sul mercato di una molteplicità di apparati per la ricezione di programmi televisivi digitali che utilizzano differenti standard;

Viste le segnalazioni delle associazioni dei consumatori che hanno manifestato lo stato d'incertezza da parte degli utenti nell'acquisto di apparati per la ricezione dei programmi televisivi trasmessi in tecnica digitale, alla luce della rapida evoluzione delle piattaforme digitale e dei sistemi di accesso condizionato adottati dagli operatori, tanto più nell'attuale fase di migrazione verso la televisione digitale terrestre, ed hanno richiesto all'Autorità di porre in essere tutte le iniziative utili all'adozione di un «decoder unico»;

Considerata l'opportunità di avviare un'istruttoria finalizzata a:

a) accertare le caratteristiche delle diverse tipologie di apparati per la ricezione dei segnali televisivi digitali attualmente commercializzati in Italia;

b) effettuare la ricognizione della conformità degli accordi di cessione delle licenze per i sistemi di accesso condizionato alla luce della normativa di settore;

c) pervenire, sentite le Associazioni dei consumatori, alla messa a punto di un sistema di classificazione dei decoder presenti sul mercato nazionale per fornire ai consumatori un strumento di conoscenza che consenta una maggior consapevolezza nell'acquisto e nell'utilizzo di tali apparati;

d) individuare tutte le iniziative utili all'adozione di un «decoder unico», in relazione all'evoluzione tecnologica e di mercato in corso, con l'obiettivo di tutelare più efficacemente gli interessi degli utenti nel rispetto del quadro comunitario;

Udita la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Delibera:

Art. 1.

1. È avviata un'istruttoria avente ad oggetto:

a) l'accertamento delle caratteristiche delle diverse tipologie di apparati per la ricezione dei segnali televisivi digitali attualmente commercializzati in Italia;

b) la ricognizione della conformità degli accordi di cessione delle licenze per i sistemi di accesso condizionato alla luce della normativa di settore;

c) la messa a punto, sentite le Associazioni dei consumatori, di un sistema di classificazione dei decoder presenti sul mercato nazionale per fornire ai consumatori uno strumento di conoscenza che consenta una maggior consapevolezza nell'acquisto e nell'utilizzo di tali apparati;

d) l'individuazione di tutte le iniziative utili all'adozione di un «decoder unico», in relazione all'evoluzione tecnologica e di mercato in corso, con l'obiettivo di tutelare più efficacemente gli interessi degli utenti nel rispetto del quadro comunitario.

2. L'istruttoria è svolta congiuntamente dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali, dalla Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica e dalla Direzione tutela dei consumatori.
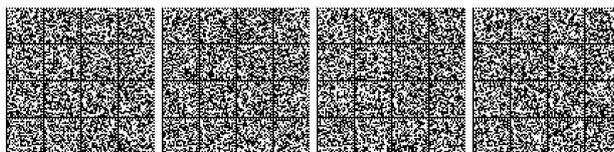
3. Il termine di conclusione del procedimento è di 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. I termini del procedimento possono essere prorogati con decisione motivata. Nel corso dell'istruttoria possono essere disposte audizioni delle parti interessate, su richiesta di queste ultime o dell'Autorità stessa ed acquisite memorie scritte sull'argomento oggetto dell'istruttoria, nonché disposte richieste di informazioni e perizie.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 14 settembre 2009

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: INNOCENZI BOTTI - LAURIA

09A13225

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 26 ottobre 2009.

Aggiornamento dell'elenco degli enti di assistenza e pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per i carburanti consumati per l'azionamento delle ambulanze.

IL DIRETTORE DELL'AREA CENTRALE
GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI

Visto l'art. 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto il punto 13 della tabella A allegata al predetto testo unico che prevede l'aliquota ridotta di accisa per i carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto 31 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1994, con il quale sono state stabilite le modalità per la concessione, mediante buoni d'imposta, del menzionato beneficio fiscale;

Visto il punto 97 dell'area n. 1 della tabella allegata al decreto 19 ottobre 1994, n. 678, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 1994;

Visto il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000;

Vista la determinazione prot. n. 39468/V/AGT del 18 marzo 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2009, con la quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla stessa agevolazione;

Visti i pareri favorevoli espressi dalle competenti Direzioni regionali dell'Agenzia delle dogane in merito alle domande, corredate della prescritta documentazione, con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di essere ammessi a fruire della menzionata agevolazione fiscale;

Tenuto conto che i predetti enti sono in possesso dei requisiti necessari per essere ammessi al beneficio fiscale;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Art. 1.

1. All'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo alla agevolazione fiscale prevista dal punto 13 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e dal comma 1 dell'art. 1 del decreto 31 dicembre 1993 relativamente ai carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, sono aggiunti:

1391) «S.O.S. Valceresio Onlus», con sede in Besano (Varese);

1392) «Berra soccorso Onlus», con sede in Serravalle (Ferrara);

1393) «Organizzazione di volontariato per l'utilità sociale - O.V.U.S.», con sede in Corciano (Perugia);

1394) «Sardegna Solidarity - Associazione volontari del soccorso Onlus», con sede in Sestu (Cagliari);

1395) «Associazione vigili volontari di protezione civile del soccorso sardo», con sede in Sassari.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2009

Il direttore dell'area centrale: DE SANTIS

09A13243

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 16 settembre 2009, n. **4**.

Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro - legge 3 agosto 2009, n. 102 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali», articolo 17, commi 35-*novies* e *decies*, del decreto-legge come modificato in sede di conversione.

Alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001

Premessa.

L'art. 17, comma 35-*novies*, del decreto-legge n. 78 del 2009, inserito in sede di conversione dalla legge n. 102 del 2009, ha sostituito il comma 11 dell'art. 72 del decreto-legge n. 112 del 2008 relativo alla risoluzione unilaterale del contratto di lavoro dei dipendenti da parte delle pubbliche amministrazioni. Su tale norma erano già stati forniti indirizzi applicativi con la circolare n. 10 del 2008 (reperibile sul sito internet del Dipartimento della funzione pubblica).

Si ritiene opportuno segnalare la novità legislativa all'attenzione delle amministrazioni poiché a causa dell'evoluzione normativa sono mutate le condizioni per l'esercizio del recesso da parte dell'amministrazione.

Il comma 11 dell'art. 72 nel testo vigente prevede:

«11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata vigore della presente disposizione, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa».

Il successivo comma 35-*decies* del medesimo art. 17 contiene poi una disposizione transitoria, stabilendo: «Restano ferme tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni, decise dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione dell'art. 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15, nonché i preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in ragione del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano.».

La nuova disciplina è entrata in vigore il 5 agosto 2009, giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* (*Gazzetta Ufficiale* 4 agosto 2009, n. 179, supplemento ordinario n. 140).

Prima dell'intervento operato dalla citata legge n. 102, l'art. 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008 era stato già oggetto di modifica normativa ad opera dell'art. 6, comma 3, della legge n. 15 del 2009 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 marzo 2009, n. 53), il quale aveva sostituito il requisito dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni con quello dell'anzianità di servizio effettivo di quaranta anni. Tale disposizione infatti stabiliva: «Al comma 11 dell'art. 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "dell'anzianità massima contributiva di 40 anni" sono sostituite dalle seguenti: "dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni.".».

Questa disciplina è rimasta in vigore durante il periodo 20 marzo - 4 agosto 2009.

1. Le modifiche normative apportate dalla legge n. 102 del 2009.

Le modifiche normative hanno riguardato fondamentalmente i seguenti aspetti:

a) l'ambito soggettivo di applicazione, quanto ai dipendenti interessati;

b) il carattere eccezionale dell'intervento, limitato ad un triennio;

c) il requisito richiesto per l'esercizio della facoltà;

d) il momento in cui la facoltà può essere esercitata;

e) la previsione esplicita secondo cui l'esercizio della facoltà di risoluzione avviene nell'ambito dei poteri datoriali.

A) Ambito soggettivo di applicazione.

Nel nuovo testo dell'art. 72 si chiarisce in maniera esplicita che la disciplina si applica anche nei confronti del personale dirigenziale, circostanza sussistente anche nella vigenza dell'originario art. 72, comma 11 (circolare n. 10 del 2008), il quale faceva genericamente riferimento al «personale dipendente». La novella presenta sotto questo aspetto carattere ricognitivo.

Analogo discorso vale per la parte della disposizione che riguarda i dipendenti che hanno beneficiato dell'art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, trattandosi anche in questa ipotesi di dipendenti dell'amministrazione, benché il loro rapporto di lavoro sia stato ricostituito o prolungato per effetto di una norma speciale. In particolare, si tratta di coloro che hanno ottenuto il prolungamento o il ripristino del rapporto con l'amministrazione di appartenenza in virtù della norma in questione essendo stati in precedenza «sospesi dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o avendo chiesto di essere collocati anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato».

La disposizione esclude dal campo di applicazione, oltre che i magistrati ed i professori universitari, come già previsto dal previgente testo, anche i dirigenti medici responsabili di struttura complessa, in precedenza non menzionati. Da quest'ultimo punto di vista, la norma ha chiaramente carattere novativo ed ha la finalità di rendere omogenea la disciplina relativa ai dirigenti preposti alle strutture complesse assimilando il trattamento dei medici a quello dei professori universitari, che già erano esclusi dall'ambito di operatività dell'originario art. 72, comma 11. L'efficacia degli atti già adottati in applicazione di tale disposizione è regolata dall'art. 17, comma 35-*decies*, della legge n. 102 in esame (sul quale paragrafo 3).

La determinazione dei criteri e delle modalità di applicazione dell'istituto nei confronti del personale dei comparti difesa, sicurezza ed esteri è demandata ad appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri (con una procedura che, richiedendo il concerto anziché il parere dei Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri, risulta modificata rispetto al precedente testo).

B) Carattere eccezionale dell'intervento, limitato ad un triennio.

A differenza del regime precedente, la normativa prevede ora la possibilità di un intervento limitato nel tempo. Infatti, secondo la legge vigente la risoluzione unilaterale può essere operata limitatamente agli anni 2009, 2010 e 2011. La facoltà può essere quindi esercitata sino al 31 dicembre 2011 e nei confronti di quei dipendenti che abbiano maturato il requisito entro tale data.

La delimitazione dell'applicazione dell'istituto all'ambito temporale del triennio lo accomuna a quello dell'esonero dal servizio, disciplinato dal medesimo art. 72, evidenziandosi in tal modo il carattere sperimentale delle norme e strumentale rispetto all'obiettivo della riduzione del personale in servizio e degli interventi di razionalizzazione dell'organizzazione.

C) Il requisito richiesto per l'esercizio della facoltà.

Come risulta dalla lettura della disposizione, il requisito fissato ora dalla legge per poter risolvere unilateralmente il contratto è quello dell'anzianità contributiva. In base al testo vigente, il recesso può essere esercitato dall'amministrazione nei confronti di quei dipendenti che abbiano maturato quaranta anni di contributi, a prescindere dal numero di anni di servizio svolto.

Per effetto della novella, viene reintrodotta la condizione dell'anzianità contributiva prevista dall'originaria disposizione di cui all'art. 72, comma 11. Viene con ciò modificato il regime precedente di cui alla menzionata legge n. 15, che aveva cambiato sul punto il comma 11 citato sostituendo il requisito dell'anzianità contributiva con quello del servizio effettivo.

D) Il momento in cui la facoltà può essere esercitata.

L'art. 72, comma 11, come modificato, stabilisce ora che la facoltà di risoluzione può essere esercitata «a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente». In base alla norma, il verificarsi della condizione, ossia il compimento dei quaranta anni di anzianità contributiva, rappresenta il momento iniziale a partire dal quale la risoluzione può intervenire e pertanto la sua efficacia può decorrere dal giorno successivo a quello del compimento dell'anzianità contributiva prevista, fermo restando che l'amministrazione deve aver comunicato il preavviso al dipendente interessato con almeno sei mesi di anticipo.

Stante la novella legislativa, deve quindi intendersi superata l'interpretazione fornita con la circolare n. 10 del 2008, legata alla diversa formulazione della disposizione, secondo cui la facoltà in questione poteva esercitarsi solo in occasione del compimento del requisito contributivo. La nuova disciplina permette all'amministrazione di scegliere il momento in cui far cessare il rapporto, in tal modo soddisfacendo sia l'esigenza di adeguamento al fabbisogno professionale reale sia la necessità di evitare che il dipendente possa trovarsi privo del trattamento retributivo e di quello previdenziale per effetto della scelta datoriale. In proposito, anche secondo la nuova disposizione rimane fermo «quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici». Come già chiarito nella circolare n. 10 a proposito della vecchia disciplina, ciò significa che la risoluzione del contratto di lavoro non incide sulla prefissata decorrenza legale della pensione.

Resta fermo in ogni caso il limite temporale del 2011 oltre il quale la risoluzione unilaterale non può operare.

E) L'esercizio della facoltà di recesso nell'ambito dei poteri datoriali.

Come chiarito dalla nuova disposizione, l'amministrazione esercita la facoltà di risoluzione unilaterale nell'ambito del potere datoriale. Infatti, per il personale ad ordinamento privatistico il potere in questione riguarda la gestione del rapporto di lavoro, non ha natura pubblicistica e non è pertanto soggetto alle regole proprie del procedimento amministrativo quanto piuttosto ai principi tipici dei rapporti di lavoro privato. In quest'ottica, si raccomanda alle amministrazioni di fare particolare attenzione onde evitare comportamenti contradditori o contrari a buona fede e correttezza ingenerando nei dipendenti false aspettative e creando occasioni di contenzioso, secondo quanto già detto nella circolare n. 10 del 2008, alla quale comunque si rinvia (paragrafo 3 «Criteri per la risoluzione»).

Per quanto riguarda specificamente il personale del Servizio sanitario nazionale, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in considerazione della peculiarità delle funzioni svolte, spetta a ciascuna amministrazione definire i criteri per l'applicazione della norma finalizzati a salvaguardare le specifiche professionalità. Tali criteri potranno tener conto delle peculiari competenze e/o esperienze professionali (al fine di non depauperare il patrimonio di conoscenze-professionalità), delle figure di cui si riscontrino o di cui in prospettiva si prevedano difficoltà di reperimento sul mercato, tenuto conto anche della programmazione formativa, in particolare universitaria, nonché del personale che ha beneficiato di specifici percorsi formativi attivati dall'azienda, con riferimento, ad esempio, alle aree delle alte tecnologie o ad ambiti chirurgici specialistici. Ne consegue che il ricorso al recesso unilaterale trova particolare applicazione nei processi riorganizzativi o di ristrutturazione derivanti da programmazione aziendale/regionale, da piani di rientro o dalla particolare situazione economico finanziaria di ciascuna azienda.

2. Immediata applicabilità della nuova disciplina.

La norma è immediatamente applicabile nei confronti del personale dirigenziale e non dirigenziale.

Per gli incarichi dirigenziali conferiti dopo l'entrata in vigore della disposizione, rimane salvo quanto già detto nella circolare n. 10 del 2008 circa l'esigenza che la riserva di avvalersi della facoltà di recesso sia esplicitata nell'ambito del provvedimento di conferimento dell'incarico (se l'amministrazione ha questa intenzione). Inoltre, sempre per tali incarichi è opportuno che le amministrazioni, nel momento in cui procedono alla negoziazione degli obiettivi con i dirigenti interessati, tengano conto dell'intenzione di recedere dal contratto fissando delle scadenze compatibili con la data della programmata cessazione del rapporto.

3. Il diritto intertemporale.

Come detto, l'art. 6, comma 3, della legge n. 15 del 2009, intervenendo sul comma 11 dell'art. 72 del decreto-legge n. 112 aveva sostituito il requisito dell'anzianità contributiva con quello dell'anzianità di servizio effettivo. Per effetto di tale modifica, dopo l'entrata in vigore della disposizione (20 marzo 2009) era sorto il problema della valenza degli atti adottati in vigenza dell'originario art. 72, comma 11, avendo la norma originaria una portata idonea a coinvolgere una più vasta platea di destinatari. Infatti, con il passaggio dall'anzianità contributiva all'anzianità di servizio effettivo, alcuni dipendenti pubblici — legittimamente destinatari di una comunicazione di recesso con preavviso durante la vigenza della «vecchia» disciplina — sono risultati non aver maturato l'anzianità richiesta dal successivo art. 6, comma 3, della legge n. 15 del 2009.

Tale criticità è stata risolta in sede di approvazione della legge n. 102 in esame, mediante la previsione dell'art. 17, comma 35-*decies* sopra riportato. Questa norma ha confermato l'efficacia degli atti compiuti in base all'originario art. 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008 e gli effetti da essi derivanti. Infatti, in virtù della disposizione, debbono considerarsi efficaci le risoluzioni già intervenute in applicazione dell'art. 72, comma 11, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 15, nonché i preavvisi di risoluzione del contratto comunicati prima della data di entrata in vigore della medesima legge, anche nel caso in cui il termine finale del semestre sia caduto successivamente a tale data. Conseguentemente, in virtù del menzionato comma 35-*decies*, si verificano le cessazioni del rapporto di lavoro come effetto della risoluzione unilaterale oggetto del preavviso anche se il termine finale del semestre sia caduto successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 15.

Naturalmente, ciò vale solo nel caso in cui l'amministrazione nel frattempo non abbia proceduto a revocare il preavviso già comunicato al dipendente in considerazione dell'entrata in vigore dell'art. 6 della legge n. 15 del 2009 oppure non abbia mantenuto il dipendente in servizio anche dopo la scadenza del termine semestrale accettando la sua prestazione, dovendosi intendere in tal caso sopravvenuta una revoca implicita del preavviso già comunicato.

In sostanza, per l'amministrazione che ha già provveduto in base al «vecchio» art. 72, comma 11, non sono necessari né la comunicazione di un nuovo preavviso né il decorso di un nuovo termine semestrale, in quanto la legge ha fatto salvi gli effetti del preavviso già comunicato.

Inoltre, mediante la disposizione in esame sono fatti salvi gli atti compiuti in base all'originario art. 72, comma 11, anche nei confronti dei dirigenti medici di struttura complessa, i quali, come detto, sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina sulla risoluzione unilaterale solo a partire dall'entrata in vigore della legge n. 102 del 2009.

Si fa rinvio per il resto ai chiarimenti già forniti in merito all'istituto con la circolare n. 10 del 2008.

Roma, 16 settembre 2009

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2009
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 209

09A13330

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Struttura di missione «Dipartimento della gioventù»

Avviso di approvazione della graduatoria generale relativa al bando di concorso per la presentazione di progetti volti a promuovere la cultura d'impresa tra i giovani.

Si rende noto che sul sito ufficiale del Dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri: www.gioventu.it è pubblicato il decreto del capo Dipartimento della gioventù prot. n. 22/2009 del 21 ottobre 2009 di approvazione della graduatoria generale e dell'elenco dei progetti ammessi al finanziamento relativi al «Bando di concorso per la presentazione di progetti volti a promuovere la cultura d'impresa tra i giovani», approvato con decreto del capo Dipartimento della gioventù del 30 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2009.

Avverso il suddetto decreto prot. n. 22/2009 del 21 ottobre 2009 può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente avviso oppure alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni a decorrere dalla medesima data.

09A13476

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Nomina dei componenti del comitato esperti presso l'Unità di informazione finanziaria

Il Ministero dell'economia e delle finanze con proprio decreto del 27 luglio 2009 registrato presso la Corte dei conti in data 10 agosto 2009 con n. 4/240, ha provveduto alla nomina dei componenti del comitato esperti presso l'Unità di informazione finanziaria, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze: www.mef.gov.it, all'interno della home page della sezione «Prevenzione dei reati finanziari», sotto la voce «in evidenza».

09A13336

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Modifica della denominazione sociale della Società Consortile Europea di Normalizzazione e Prevenzione Infortuni A.R.L. CENPI S.c.r.l.

Il Consorzio Europeo di Normalizzazione e Prevenzione Infortuni C.E.N.P.I. con sede in Roma, via Casilina n. 7/L, con lettera del 16 settembre 2009, prot. MiSE n. 87082 del 5 ottobre 2009, ha comunicato che con atto pubblico redatto dal notaio dott. Mario De Angelis, repertorio n. 22022, raccolta n. 10358, registrato in data 31 marzo 2009 al n. 6198 presso l'Agenzia delle entrate di Roma 5, la precedente denominazione «Consorzio Europeo di Normalizzazione e Prevenzione Infortuni C.E.N.P.I.», è stata modificata in «Società Consortile Europea di Normalizzazione e Prevenzione Infortuni A.R.L. CENPI S.c.r.l.».

Conseguentemente, considerato che la struttura tecnica della Società Consortile Europea di Normalizzazione e Prevenzione Infortuni A.R.L. CENPI S.c.r.l., è rimasta invariata, l'autorizzazione a certificare secondo le direttive 95/16/CE (ascensori), 97/23/CE (attrezzature a pressione), 89/392/CEE (macchine), nonchè l'abilitazione a svolgere quale Organismo abilitato le verifiche di cui al D.P.R. n. 462/2001, già rilasciate al Consorzio Europeo di Normalizzazione e Prevenzione Infortuni C.E.N.P.I., sono svolte dalla Società Consortile Europea di Normalizzazione e Prevenzione Infortuni A.R.L. CENPI S.c.r.l., con sede in Roma, via Casilina n. 7/L.

09A13230

Comunicato di rettifica relativo al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2009, concernente: «Apertura dello sportello FIT con i fondi PON ricerca e competitività, nelle aree dell'obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia)».

In riferimento al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 239 del 14 ottobre 2009, si comunica che, per mero errore materiale, nella numerazione degli articoli che compongono il decreto è stato omesso il numero 4.

Per questi motivi, ferma restando la numerazione attuale degli articoli che compongono il decreto, ed il contenuto del medesimo come già pubblicato, l'art. 4 deve ritenersi per non apposto.

09A13335

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato relativo al piano di vigilanza post-marketing riferito al medicinale «Gallivac SE»

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica GALLIVAC SE - A.I.C. n. 103617 - D.M. n. 75 dell'11 settembre 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 20 ottobre 2006).

Titolare A.I.C.: ditta Merial Italia S.p.a., con sede in Milano - Via Vittor Pisani 16.

Oggetto del comunicato: si comunica che il piano di vigilanza post-marketing relativo alla specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «GALLIVAC SE» si è concluso con esito favorevole.

09A13217

Registrazione mediante procedura centralizzata del medicinale «Meloxivet»

Provvedimento n. 82 del 5 maggio 2009

Registrazione mediante Procedura Centralizzata.

Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Janssen Pharmaceutica N.V. - Beerse, Belgio.

Rappresentante Italia: Janssen-Cilag S.p.a.

Specialità medicinale: MELOXIVET.

Confezioni autorizzate:

Confezione	Procedura europea	NIN
MELOXIVET 0.5 mg/ml sospensione orale cani flacone 10 ml	EU/2/2007/077/001	103925018
MELOXIVET 0.5 mg/ml sospensione orale cani flacone 30 ml	EU/2/2007/077/003	103925020
MELOXIVET 1.5 mg/ml sospensione orale cani flacone 10 ml	EU/2/2007/077/002	103925032
MELOXIVET 1.5 mg/ml sospensione orale cani flacone 30 ml	EU/2/2007/077/005	103925044
MELOXIVET 1.5 mg/ml sospensione orale cani flacone 150 ml	EU/2/2007/077/004	103925057

Regime di dispensazione: da vendere dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia ripetibile.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione Europea C(2007)5600 del 14 novembre 2007 (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione Europea.

09A13216

Registrazione mediante procedura centralizzata del medicinale «Improvac»

Provvedimento n. 101 del 4 giugno 2009

Registrazione mediante Procedura Centralizzata.

Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C. : PFIZER LTD - UK

Rappresentante Italia : Pfizer Italia S.r.l.

Specialità medicinale : IMPROVAC.

Confezioni autorizzate:

Confezione	Pocedura europea	NIN
IMPROVAC 12 flaconi da 20 ml (10 dosi)	EU/2/09/095/001	103039018
IMPROVAC 10 flaconi da 100 ML (50 dosi)	EU/2/09/095/002	103039020
IMPROVAC 4 flaconi da 250 ML (125 dosi)	EU/2/09/095/003	103039032

Regime di dispensazione: da vendere dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione Europea C(2009)3903 dell'11/05/2009 (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione Europea.

09A13234

Registrazione mediante procedura centralizzata del medicinale «Onsior»

Provvedimento n. 203 del 13 ottobre 2009

Registrazione mediante Procedura Centralizzata.

Conferma attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health (UK).

Rappresentante per l'Italia: Novartis Animal Health S.p.a.

Specialità medicinale: ONSIOR.

Confezioni autorizzate:

Confezione	Procedura europea	A.I.C.
6 mg gatti blister 30 compresse	EU/2/2008/089/021	103970214

Regime di dispensazione: da vendere dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione Europea (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione Europea.

09A13215

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Equimectrin»

Estratto decreto n. 122 del 16 settembre 2009

Con decreto n. 122 del 16 settembre 2009 è revocata, su rinuncia della ditta Merial Italia S.p.a. - Assago (Milano) l'autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

EQUIMECTRIN pasta orale cavalli - Tubo - siringa da 6,42 g - 102271018.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A13214

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso veterinario «OT 120»

Estratto decreto n. 141 del 12 ottobre 2009

Con decreto è revocata, su rinuncia della ditta Filozoo S.r.l., viale del Commercio, 28/30 - Carpi 41012 (Modena), l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

OT 120

sacco da 10 kg

A.I.C. n. 102665015

OT 120

sacco da 25 kg

A.I.C. n. 102665027

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A13236
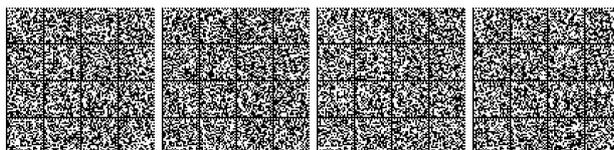
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Pronuncia di compatibilità ambientale con prescrizioni del progetto di piano di sviluppo aeroportuale dell'aeroporto di Olbia Costa Smeralda, presentato dall'E.N.A.C.

Con il decreto n. 0001372 del 21 ottobre 2009 il Ministro della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha disposto il pronunciamento positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni in merito il progetto di piano di sviluppo aeroportuale dell'aeroporto di Olbia Costa Smeralda, presentato dall'E.N.A.C., con sede in via di Villa Ricotti 42, 00161 Roma.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro 60 giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10 legge 24 novembre 2000, n. 340.

09A13235

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Benerva»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 2314 del 15 ottobre 2009

Medicinale: BENERVA.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. (codice fiscale n. 05849130157) con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa, 130, 20156 - Milano (Milano) Italia.

Variazione A.I.C.: Modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (Aggiornamento Sezione 4 del RCP e corrispondente aggiornamento del Foglio Illustrativo).

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 004642031 - «300 mg compresse gastroresistenti» 20 compresse;

A.I.C. n. 004642070 - «100 mg/1 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A13224

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Elenco trovati depositati dal CNR nel periodo 1° marzo 2008 - 30 settembre 2009

I soggetti che intendano presentare manifestazione di interesse per i trovati sotto elencati possono rivolgersi al dipartimento progettazione molecolare del CNR indicando il numero Rif. CNR:

Rif. CNR 1896 Superfici funzionali con morfologia controllata sulla scala nanometrica atte a modulare l'adesione, vitalità e proliferazione di cellule N. MI2009A001099;

Rif. CNR 1903 Incorporazione spazialmente controllata su scala micrometrica o nanometrica di particelle in uno strato superficiale conduttivo di un supporto N. MI2008A001734;

Rif. CNR 1904 Metodo per la produzione di un film di materia termoplastica contenente una sostanza ad attività antimicrobica e utilizzo di tale film nella produzione di confezioni per alimenti N. MI2008A002064;

Rif. CNR 10002 Marchio SLER «Soft Light Energy Release» N. 19939D2009;

Rif. CNR 10008 Composti per il trattamento del tumore alla prostata e procedimento per la loro sintesi N. BO2009A000235;

Rif. CNR 10009 Procedimento per la sintesi di composti per il trattamento del tumore alla prostata N. BO2009A000236;

Rif. CNR 10010 Composti per il trattamento del tumore alla prostata e procedimenti per la loro sintesi N. BO2009A000078;

Rif. CNR 10013 Processo per la produzione di idrogeno ultrapuro da reforming di alcoli tramite membrana a doppio strato catalitico, e mezzi per la sua attuazione N. RM2008A000555;

Rif. CNR 10016 Dispositivo di monitoraggio della temperatura a cui è stato esposto un prodotto e procedimento per la sua fabbricazione N. MI2009A000208;

Rif. CNR 10028 Complessi azoturo dissimmetrici monocationici del tecnezio N. PD2009A000110;

Rif. CNR 10032 Processo integrato a membrana per la concentrazione di succo di melograno n. RM2009A000484.

09A13227

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Riattivazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa per la cooperativa «Progetto Casa soc. coop. a r.l.», in Codroipo.

Con deliberazione n. 2199 del 9 ottobre 2009 la Giunta regionale ha disposto la riattivazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Progetto Casa soc. coop. a r.l.» già con sede in Codroipo, nominando quale commissario liquidatore la dott.ssa Luisa Sarcinelli, con studio in Udine, via Ermes di Colloredo, 20.

09A13228

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-261) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
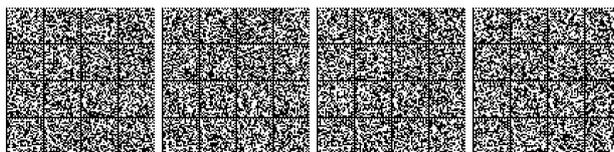
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00